

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI**

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - FORME DI SELEZIONE

Art. 3 - PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE  
VERSO LA CATEGORIA B3 - MODALITA' DI SELEZIONE PER VERIFICA  
REQUISITI ATTITUDINALI

Art. 4 - PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE  
VERSO LA CATEGORIA C- MODALITA' DI SELEZIONE PER VERIFICA  
REQUISITI ATTITUDINALI

Art. 5 - PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE  
VERSO LA CATEGORIA D

Art. 6 - AVVISO DI SELEZIONE

Art. 7- COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 8 - VALUTAZIONE PROVE

Art. 9 - GRADUATORIA DI MERITO E SUA VALIDITA'

### **Art. 1**

#### **FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore.
2. Il sistema di progressione verticale si concretizza in una verifica dell'acquisizione di competenze e capacità atte a svolgere le attività di un diverso profilo professionale corrispondente ad inquadramento giuridico in categoria superiore, in cui mutino le responsabilità, le relazioni, la complessità e il contenuto delle prestazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione individua, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale, i posti che devono essere coperti mediante procedure selettive interne.

### **Art. 2**

#### **FORME DI SELEZIONE**

1. Il percorso selettivo può essere articolato secondo le seguenti prove:
  - a) prova di praticità e/o abilità tesa ad individuare la capacità di assolvimento funzionale di tipo specialistico caratterizzante la particolare posizione;
  - b) colloquio inerente ai profili pratici ed applicativi dell'attività da assolversi.
2. La procedura selettiva potrà prevedere anche lo svolgimento di un'unica prova fra quelle previste al comma 1 del presente articolo.
3. Le forme di selezione per ogni singola procedura selettiva vengono definite dal bando secondo i criteri di cui agli articoli successivi.

### **Art. 3**

#### **PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE VERSO LA CATEGORIA B 3 - MODALITA' DI SELEZIONE PER VERIFICA REQUISITI ATTITUDINALI**

1. Per la progressione verticale verso la categoria B3 si prevede, in ragione del contenuto di professionalità e della tipologia operativa che caratterizza i profili riferibili alla categoria stessa, una selezione in grado di evidenziare le cognizioni specialistiche acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale. Costituisce requisito necessario alla partecipazione alla selezione l'aver prestato almeno tre anni di attività lavorativa nella categoria B1.
2. Il percorso selettivo consisterà in una prova di pratica tesa ad individuare la capacità di assolvimento funzionale di tipo specialistico caratterizzante la particolare posizione nonché in un colloquio sugli aspetti teorici dell'attività lavorativa afferente al profilo professionale ed alla categoria di destinazione

### **Art. 4**

#### **PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE VERSO LA CATEGORIA C - MODALITA' DI SELEZIONE PER VERIFICA REQUISITI ATTITUDINALI**

1. Per la progressione verticale verso la categoria C di coloro che risultano collocati nell'ambito della categoria B3 ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, l'accertamento della professionalità si struttura in ragione del significativo contenuto di professionalità e della natura concettuale che caratterizzano i profili riferibili alla categoria oggetto di selezione. Il processo selettivo sarà volto ad evidenziare le conoscenze acquisite e la loro empirica applicazione nel contesto dell'assolvimento attributivo di competenza. Il requisito necessario alla partecipazione alla selezione consiste in tre anni di lavoro in profili di inquadramento appartenenti alla categoria B3.
2. Il percorso selettivo consisterà in una prova scritta nonché in un colloquio sugli aspetti teorici dell'attività lavorativa afferente al profilo professionale ed alla categoria di destinazione

### **Art. 5**

#### **PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE VERSO LA CATEGORIA D**

1. Per la progressione verticale verso la categoria D di coloro che risultano collocati nell'ambito della categoria C ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, l'accertamento della professionalità prevederà, in ragione dell'elevato contenuto di conoscenza plurispecialistica e della tipologia tecnica, gestionale e direttiva che caratterizzano il profilo riferibile alla categoria stessa di destinazione, un procedimento selettivo in grado di evidenziare le elevate cognizioni specialistiche

di ampio spettro acquisite, nonché la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale. Costituiscono requisiti necessari per la partecipazione alla selezione l'aver prestato almeno tre anni di lavoro in categoria C ed il possesso del titolo di studio di laurea.

2. Il percorso selettivo mirerà ad evidenziare l'idoneità del candidato all'effettivo svolgimento dell'insieme di funzioni pluri specialistiche afferenti al ruolo assegnato. Esso consisterà in una prova pratico - attitudinale articolata su due distinti momenti di valutazione: prova scritta nonché colloquio vertente sui profili pratici e applicativi dell'attività lavorativa da assolversi.

#### **Art. 6**

### **AVVISO DI SELEZIONE**

1. La selezione è indetta con determina del Direttore, dopo l'approvazione del piano triennale del fabbisogno occupazionale.

2. Nell'avviso dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:

- il posto da ricoprire ed i requisiti che i concorrenti devono possedere;
- il contenuto ed il termine per la presentazione della domanda;
- le materie su cui verteranno le prove.

#### **Art. 7**

### **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione per lo svolgimento della selezione è composta dal Direttore o da suo delegato, che la presiede, da due commissari anche esterni all'Ente e da un dipendente dell'Ente con funzioni di segretario.

#### **Art. 8**

### **VALUTAZIONE**

1. Ad ognuno dei due momenti del percorso selettivo la Commissione di concorso attribuirà il seguente punteggio:

- a) prova scritta/pratica punteggio massimo 30
- b) prova orale punteggio massimo 30

2. Le prove si considerano superate con un punteggio minimo di 21/30.

3. Concorrerà, altresì, alla determinazione del punteggio di merito, il risultato medio ottenuto dal candidato nell'ambito della valutazione della performance individuale nel triennio precedente all'anno di indizione della selezione. Agli esiti della valutazione operata secondo il sistema di misurazione della performance saranno attribuiti i seguenti valori:

- valutazione da 90 a 100: punti 10
- valutazione da 80 a 89: punti 5
- valutazione da 70 a 79: punti 2

## **Art. 9**

### **GRADUATORIA DI MERITO E SUA VALIDITA'**

1. La Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria per l'attribuzione del posto oggetto della selezione, secondo l'ordine di merito della votazione complessiva, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta/pratica, nella prova orale ed il punteggio attribuito in ragione della valutazione di cui all'art. 8 c.3 del presente regolamento.
2. La graduatoria verrà approvata definitivamente con determina del Direttore e sarà affissa all'albo per 15 giorni consecutivi.
3. La graduatoria avrà efficacia limitata ai posti oggetto della procedura.